

Codice A1403A

D.D. 10 settembre 2015, n. 586

C.P.G. CENTRO PEDIATRICO G.I.O.C.O. SRL: verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta, in parte inoltrata dal Comune di Torino, di aggiunta di specialita' (medicina interna,neurologia) all'interno di ambulatorio polispecialistico con sede in Via De Sonnaz 5/A.

Il Comune di Torino con nota prot. n. 6793 del 12 febbraio 2015, protocollata in arrivo il 13 febbraio 2015 con il n. 3028/A14050, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all'aggiunta di specialità (medicina interna) all'interno di ambulatorio polispecialistico con sede in Via De Sonnaz 5/A a nome della Società "C.P.G. CENTRO PEDIATRICO G.I.O.C.O. SRL".

Successivamente il legale rappresentante della medesima Società "C.P.G. CENTRO PEDIATRICO G.I.O.C.O. SRL" ha presentato un'ulteriore richiesta di verifica di compatibilità relativamente all'aggiunta della specialità "Neurologia" sempre per la struttura di Via De Sonnaz 5/A.

La Direzione Sanità con note prot. nn. 6160/A14050 del 24 marzo 2015 e 14728/A14050 del 27 luglio 2015 ha trasmesso le due successive istanze all'ASL TO1, territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L'ASL TO1 nel termine di 30 giorni, previsto dall'allegato C della D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Visto che l'allegato C della D.G.R. n. 12 - 6338 del 09 settembre 2013, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, prevede che sulle richieste presentate da privati venga sentita l'Asl territorialmente competente e che l'ASL TO1 non ha fatto pervenire alcuna osservazione al riguardo.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell'istanza si rileva l'impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società "C.P.G. CENTRO PEDIATRICO G.I.O.C.O. SRL".

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013

determina

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata dalla Società “C.P.G. CENTRO PEDIATRICO G.I.O.C.O. SRL”, in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R.;
- di trasmettere la presente determinazione al Comune di Torino per il seguito di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Fulvio Moirano